

Comune di Novi Ligure (Alessandria)

Estratto deliberazione di Consiglio Comunale n. 17-2018 "Integrazione al Regolamento Edilizio ai sensi del comma 1 - ter dell' art. 4 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 come modificato dal D.Lgs. 257/2016. Misure per agevolare la realizzazione dei punti di ricarica"

(omissis)

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

1. Di integrare il titolo VI “Requisiti energetici degli edifici” del vigente Regolamento Edilizio Comunale, con il nuovo articolo 67 bis “Ricarica dei veicoli elettrici” in conformità all’ art. 4 comma 1 ter del DPR 380/2001 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni del nuovo Regolamento Edilizio Tipo approvato con DCR n. 247-45856 del 28.11.2017, pubblicato sul BUR del 4.01.2018, come di seguito riportato:

“Art. 67 bis - Ricarica dei veicoli elettrici

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’ allegato 1.4.1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26/06/2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’ allegato 1, punto 1.4.1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26/06/2015, deve essere obbligatoriamente prevista la predisposizione all’ allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto.

Solo per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità può essere prevista la predisposizione all’ allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione per un numero di spazi a parcheggio non inferiore al 20% di quelli totali.

Ogni box per auto, sia esso pertinenziale o no, deve essere dotato di predisposizione all’ allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli;

Inoltre per gli edifici non residenziali:

- a) deve essere garantito almeno un punto di connessione, arrotondato all’ unità superiore, ogni 5 stalli di parcheggio, ferma restando l’installazione di almeno un punto di connessione;
- b) nei parcheggi multipiano deve essere comunque garantita l’accessibilità al punto di connessione per ciascuna area confinata per piano, ferme restando le misure di cui alla lettera a);
- c) nei parcheggi scoperti a raso o in quelli coperti monopiano che prevedono aree confinate con accessi separati, deve essere comunque garantita l’accessibilità al punto di connessione per ciascuna area, ferme restando le misure di cui alla lettera a)”.

2. Di approvare il nuovo testo vigente del Regolamento Edilizio, con l’integrazione di cui al punto 1., allegato alla presente deliberazione.

3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e quindi trasmessa alla Giunta Regionale.